



NESSUNO TOCCHI CAINO – SPES CONTRA SPEM
Associazione Radicale Nonviolenta
Transnazionale Transpartitica

STATUTO

DENOMINAZIONE E ORGANI

Articolo 1

1. “NESSUNO TOCCHI CAINO – Spes contra Spem” - ente del terzo settore - è una Associazione Radicale Nonviolenta Transnazionale e Transpartitica, fondata nel 1993 insieme a Marco Pannella e Mariateresa Di Lascia.
2. È un organismo ad adesione diretta o federativa che conduce una campagna mondiale per l'abolizione della pena di morte, della pena fino alla morte e della morte per pena.
3. L'acronimo ETS potrà e dovrà essere utilizzato solo dal momento della sua iscrizione nella sezione “Altri enti del terzo settore” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
4. Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea generale; il Consiglio generale; il Consiglio direttivo; la Presidenza d'onore e l'Organo di Controllo.

SEDE SOCIALE

Articolo 2

La sede legale e operativa è stabilita in Italia, in Via della Panetteria 15 – 00187 Roma. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo comune è deliberato dal Consiglio direttivo a maggioranza semplice e non comporta modifica del presente Statuto. Il trasferimento della sede legale in un comune diverso comporta modifica statutaria ed è deliberato dall'Assemblea generale. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

FINALITA' E ATTIVITA'

Articolo 3

NESSUNO TOCCHI CAINO è un organismo senza fine di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte a superare la pena di morte, la pena fino alla morte, la morte per pena e la prevenzione quando sia peggiore della punizione.

3.1 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione opera in via principale nei seguenti settori di attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 117 del 2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dell'ente;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

3.2 Per perseguire questi scopi l'Associazione:

- produce e diffonde tutte le teorie e le analisi volte a superare la pena di morte, la pena fino alla morte, la morte per pena e la prevenzione quando sia peggiore della punizione;
- promuove, nei Parlamenti, la presentazione di proposte di legge (o equivalenti) tendenti alla moratoria delle esecuzioni, in vista dell'abrogazione della pena capitale dalle legislazioni, nonché proposte di amnistia, indulto, liberazione anticipata speciale o comunque volte a ridurre il sovraffollamento carcerario per rendere l'esecuzione penale conforme ai principi costituzionali italiani e convenzionali europei, al fine di migliorare anche le condizioni di vita e di lavoro dell'intera comunità penitenziaria, oltre che per riformare il sistema delle misure di prevenzione e delle interdittive prefettizie e delle misure di sicurezza;
- monitora e diffonde le notizie relative a decisioni, risoluzioni, leggi o modifiche costituzionali che prevedano la moratoria delle esecuzioni capitali o abroghino la pena di morte dagli ordinamenti;
- monitora le condizioni di vita delle persone private della libertà personale, sostiene le proposte e diffonde le notizie relative alle riforme della giustizia e del sistema penale e preventivo orientate al rispetto dei diritti umani e dello Stato di Diritto e promuove la diffusione e l'affermazione della giustizia riparativa quale modello alternativo alla logica meramente punitiva;
- realizza progetti nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, particolarmente inteso come sviluppo di istituzioni e regole democratiche, affermazione e promozione dei diritti umani;
- promuove ogni iniziativa scientifica, politica, giuridica, culturale che vada in senso abolizionista e abbia lo scopo di sensibilizzare e informare l'opinione pubblica.

3.3 L'Associazione, può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio direttivo la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

3.4 L'Associazione, allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, può raccogliere fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

SOCI

Articolo 4

Chiunque può divenire socio di NESSUNO TOCCHI CAINO.

È socio di NESSUNO TOCCHI CAINO chi abbia versato la quota associativa annuale e sia stato inserito nel libro degli associati con i suoi dati e recapiti personali.

La quota di iscrizione è deliberata dall'Assemblea generale.

4.1. Sono Soci di NESSUNO TOCCHI CAINO:

- i soci fondatori (persone fisiche, istituzioni, gruppi o associazioni che abbiano versato la quota relativa stabilita dall'Assemblea generale);
- i soci ordinari (persone fisiche, istituzioni, gruppi o associazioni che abbiano versato la quota minima stabilita dall'Assemblea generale);

4.2. Ogni socio è libero di ritirarsi in ogni momento dall'associazione indirizzando per iscritto la propria dimissione al Consiglio direttivo.

4.2.1. Il socio che cessa di fare parte dell'associazione non ha alcun diritto sul fondo sociale.

4.2.2. I soci hanno tutti eguali diritti e, fra questi, quello di voto e di esaminare i libri sociali entro 10 giorni dalla data della richiesta al Consiglio direttivo.

FEDERATI

Articolo 5

Sono federati a NESSUNO TOCCHI CAINO le associazioni o gruppi che perseguono finalità coerenti con quelle di NESSUNO TOCCHI CAINO e chiedono di federarsi all'Associazione.

5.1. La federazione di tali associazioni o gruppi non comporta l'iscrizione a NESSUNO TOCCHI CAINO dei loro iscritti o aderenti.

5.2. Il periodo di federazione può anche essere limitato in un tempo prefissato. Si fa luogo alla federazione - anche di NESSUNO TOCCHI CAINO verso altri gruppi - sulla base di accordi fra gli organi direttivi delle associazioni contraenti il patto.

5.3. Per NESSUNO TOCCHI CAINO, gli accordi sono conclusi dal Consiglio direttivo e ratificati dal Consiglio generale e precisano l'entità o la modalità di versamento del contributo finanziario, gli impegni di sostegno reciproco, le forme e la misura della rappresentanza delle associazioni e gruppi federati negli organi di NESSUNO TOCCHI CAINO.

Articolo 6

Ogni controversia di cui ai precedenti articoli 4 e 5 sarà risolta dal Consiglio direttivo e appellabile al Consiglio generale.

VOLONTARI

Art 7

L'associazione può avvalersi nello svolgimento delle attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'associazione o dei progetti della stessa mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. Può essere riconosciuto un rimborso spese secondo quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo provvede a istituire un registro ove iscrivere i volontari.

ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 8

8.1. L'Assemblea generale è composta dai soci che possono parteciparvi con diritto di voto fin dal momento della loro iscrizione.

8.1.2 I federati possono partecipare all'Assemblea con diritto d'intervento ma senza diritto di voto, salvo quanto diversamente previsto dagli accordi di federazione di cui all'Articolo 5.3 per le materie che li riguardano direttamente.

8.2 L'Assemblea generale è riunita una volta all'anno in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio e comunque ogni due anni per tutte le altre competenze, nel luogo, nella data e con l'ordine del giorno stabiliti dal Consiglio direttivo almeno 15 giorni prima della data fissata.

8.3 Su indicazione del Consiglio direttivo o di un terzo degli associati aventi diritto di voto potranno essere convocate assemblee straordinarie. La convocazione è inviata almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea generale secondo le modalità del presente statuto.

Articolo 9

9.1 L'Assemblea generale è sovrana.

In particolare sono di competenza dell'Assemblea generale:

- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
- deliberazioni in merito alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- l'elezione della Presidenza d'onore, dei membri del Consiglio generale e dell'Organo di controllo;
- la modifica dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione.

9.2 L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto trasmesso a ciascun associato all'ultimo recapito dallo stesso comunicato all'associazione, mediante lettera raccomandata, posta

elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta trasmissione, a prescindere dalla prova dell'avvenuta ricezione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora dell'adunanza, il luogo ovvero le modalità tecniche di collegamento a distanza, l'ordine del giorno e l'eventuale data, ora e luogo dell'eventuale seconda convocazione. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza, videoconferenza o forma mista, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo indicato nell'ordine di convocazione o quello in cui si trova il Presidente.

Articolo 10

Salvo le eccezioni statutarie, l'Assemblea generale delibera in modo valido qualunque sia il numero dei soci presenti.

10.1. Salvo le eccezioni statutarie, le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei soci presenti.

Il dibattito, gli atti e le decisioni dell'Assemblea generale sono interamente audio o video registrati; le decisioni e i documenti sono riassunti in un verbale d'assemblea pubblicato sul sito Internet dell'Associazione e conservato in formato elettronico dal presidente esecutivo che lo terrà a disposizione dei soci.

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO E/O SCIoglimento

Articolo 11

Ogni proposta che abbia il fine di modificare lo statuto o di sciogliere l'associazione deve emanare dal Consiglio direttivo o da almeno 2/3 dei soci effettivi, riuniti in assemblea.

11.1 Il Consiglio direttivo, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea generale che dovrà decidere sulla proposta di modifica statutaria o di scioglimento, deve portare l'odg a conoscenza dei soci.

11.2 L'Assemblea generale può deliberare validamente su detta proposta, quando partecipi alla votazione la maggioranza assoluta dei soci.

11.3 Nel caso in cui detta assemblea non raggiunga il quorum, sarà convocata una nuova Assemblea generale che deciderà in modo definitivo e valido, a maggioranza assoluta, sulle proposte in causa, qualunque sia il numero dei membri presenti.

11.4 L'Assemblea generale fissa le modalità di scioglimento e la liquidazione dell'associazione. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera dell'Assemblea generale su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore.

CONSIGLIO GENERALE

Articolo 12

12.1 Il Consiglio generale è composto da non meno di **60** e da non più di **120** soci tra le persone maggiormente impegnate nei progetti legati all'attività dell'associazione stessa.

12.2 I membri del Consiglio generale sono eletti dall'Assemblea generale su proposta della Presidenza dell'Assemblea stessa.

12.3 Il loro mandato è biennale, ovvero il periodo tra due assemblee generali ordinarie secondo le modalità dell'articolo 8. Il mandato dei membri del Consiglio generale è rinnovabile.

12.4 Sono membri di diritto del Consiglio Generale il Segretario, il Tesoriere, il Presidente.

Articolo 13

13.1 Il Consiglio generale si riunisce almeno una volta all'anno, nel luogo prescelto. La sua convocazione può essere effettuata dal Presidente, dal Segretario o dalla maggioranza dei suoi membri.

13.2 Il Consiglio generale provvede a:

- delegare specifici compiti ai Consiglieri in merito al perseguimento degli obiettivi indicati dallo statuto o dalla mozione assembleare;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Articolo 14

Il Consiglio generale delibera a maggioranza semplice dei votanti. In caso di necessità, il voto del Presidente conta per due.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15

15.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto dal Presidente, il Segretario e il Tesoriere che vengono eletti dal Consiglio generale tra i propri componenti.

15.2 Il Consiglio direttivo attua le delibere votate dall'Assemblea generale, accoglie i suggerimenti e le indicazioni del Consiglio generale ed è responsabile dell'attuazione della politica decisa in Assemblea generale. Delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi; documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nonché definire le possibili attività diverse.

15.3 È compito del Presidente di: presiedere e convocare le riunioni del Consiglio generale curandone i verbali; assicurare l'informazione fra i diversi organi dell'associazione e i soci; dirimere e istruire contrasti statutari; presiedere l'apertura dell'Assemblea generale; conservare gli atti dell'Assemblea generale.

15.4 Il Segretario è il responsabile per l'esecuzione delle decisioni prese dall'Assemblea generale, ordinaria e straordinaria e dal Consiglio generale. Il Segretario è coadiuvato da una segreteria composta da un minimo di tre persone a un massimo di sette. Il Segretario è il rappresentante legale dell'associazione e, ad eccezione di ciò che compete alla rappresentanza legale del Tesoriere, propone tutte le azioni giudiziarie che reputi necessarie per la tutela dei diritti e degli interessi dell'Associazione e ne assume la rappresentanza processuale. Il Segretario assume tutte le iniziative che ritiene necessarie per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea generale.

15.5 Il Tesoriere è il responsabile della politica finanziaria di NESSUNO TOCCHI CAINO. A lui compete di promuovere ogni utile iniziativa per l'autofinanziamento e l'acquisizione di ogni altra risorsa finanziaria; amministra i fondi a disposizione di NESSUNO TOCCHI CAINO ed è responsabile della loro gestione. Il Tesoriere è coadiuvato da una tesoreria composta da un minimo di tre persone a un massimo di cinque. È il rappresentante legale dell'associazione in tutte le attività economiche e finanziarie. Presenta, di concerto con il Segretario e il Presidente, un bilancio preventivo e i suoi successivi aggiornamenti al Consiglio generale.

LA PRESIDENZA D'ONORE

Articolo 16

La presidenza d'onore è costituita da una o più personalità della scienza, della cultura e della politica che abbiano promosso la campagna per la moratoria delle esecuzioni capitali in vista dell'abolizione della pena di morte, della pena fino alla morte, della morte per pena e della riforma delle misure di prevenzione e interdittive prefettizie.

BILANCI: PREVENTIVO E CONSUNTIVO

Articolo 17

Il Consiglio direttivo è tenuto a sottoporre all'Assemblea generale il bilancio consuntivo dell'esercizio terminato e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

L'esercizio sociale ordinario (a termini di legge) corrisponde all'anno solare.

Articolo 18 – Mezzi finanziari

I mezzi finanziari dell'associazione sono rappresentati da:

- Quote associative stabilite dall'Assemblea generale;
- Erogazioni liberali, contributi e oblazioni pubbliche e private;
- Proventi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- Eredità, legati, donazioni e lasciti;
- Proventi delle varie iniziative promosse dall'associazione.

Il patrimonio è costituito dai beni immobili e mobili acquisiti con la specifica destinazione dell'associazione.

Articolo 19 – Esercizio Finanziario

Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio, è redatto secondo legge e formato dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e oneri.

È accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, l'andamento economico e gestionale dell'associazione, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali. Nella relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o di Revisione.

Il bilancio così formato, una volta approvato, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Il bilancio, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato sul sito internet dell'associazione, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo nonché agli associati.

È fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore.

Articolo 20 – L'Organo di Controllo.

Nei casi previsti dalla legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto ordinamento.

Può, inoltre, esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale l'Organo di Controllo è composto da 3 (tre) membri tra i non associati, di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali, la carica dura 2 (due) anni e sono rieleggibili. Si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c.c.

Articolo 21 – Scioglimento

L'Associazione si scioglie con delibera dell'Assemblea: quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; per le altre cause di cui all'art. 27 c.c. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, individuate dall'Assemblea che delibera lo scioglimento, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 22 – Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e del D.lgs. n. 117/2017.